



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01240805737936 del 11/12/2024, annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n.47473 del 27/01/2025.

Oggetto:Regolamentazione della circolazione all'altezza del civ.1 di via Borgonuovo, per operazioni di trasloco.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La ditta F.lli Fiore srl ha presentato al Corpo di Polizia Locale presso via Borgonuovo all'altezza del civ.1;
- il Corpo di Polizia Locale di Venezia Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma - Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma, con prot. n. 55384 del 31/01/2025, ha concesso l'occupazione temporanea di suolo pubblico, per eseguire in sicurezza l'intervento, per il giorno 05 febbraio 2025 dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
- la ditta F.lli Fiore srl ha presentato istanza di regolamentazione della circolazione, prot. 47473 in data 27/01/2025, per effettuare le operazioni di trasloco in via Borgonuovo antistante civ.1;


Considerato che:

- via Borgonuovo è regolamentata con circolazione a senso unico in direzione nord, verso via San Donà;
- la realizzazione dell'intervento in via Borgonuovo antistante civ.1, non comporterà l'interruzione della circolazione veicolare ma solamente l'occupazione delle aree di sosta;
- ai fini delle operazioni risulta necessario, in via Borgonuovo, assicurare l'assenza di veicoli in sull'area interessata dalle operazioni di trasloco;

Ritenuto opportuno garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale per la durata dell'intervento;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta F.lli Fiore srl, pervenuta con marca da bollo n.01240805737971 del 11/12/2024, annullata dall'istante, acquisita con prot. n.47473 del 27/01/2025;
- l'integrazione inoltrata dalla ditta F.lli Fiore srl, pervenuta via email il 30/01/2025, richiesta stesso mezzo in data 28/01/2025;
- il provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico, di cui in premessa;





- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- di regolamentare la circolazione in via Borgonuovo all'altezza del civico n.1, a
 Mestre Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Borgonuovo;
 - 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell'area interessata dall'intervento;
 - 1.3 presegnalare la strettoia asimmetrica a destra ed il passaggio obbligatorio a sinistra dell'area dei lavori;
 - 1.4 istituire il limite massimo di velocità di 20 km/h;
 - 1.5 è fatto obbligo garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare;
 - 1.6 è fatto obbligo garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
 - 1.7 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;
- 4 prescrizioni a carattere generale:





- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 05 febbraio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Rosalba D'Ambrosio Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it





temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 03 febbraio 2025

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

^{*} Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lqs 7/3/2005 n.82.